

RSP

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

(Città Metropolitana di Firenze)

**PARCO URBANO DI GRASSINA/GIARDINI PUBBLICI ANTELLA -
CONCESSIONE DI AREA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ' VARIE NEL
PERIODO INVERNALE (NOVEMBRE - APRILE) DAL VENERDÌ ALLA
DOMENICA, GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI.**

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), del mese di e questo di (),
con la presente scrittura privata tra:

- Arch. Antonino Gandolfo nato a Massa (Ms) il 28 novembre 1965,
nominato con decreto Sindacale n. 90 del 1 agosto 2019 che agisce in
nome e per conto del Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107
comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, nonché
dell'art. 66 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, del Decreto del Sindaco n.90 del 1 Agosto 2019
quale rappresentante della parte concedente di seguito chiamata
"Comune"

-- (C.F. P. IVA))

nato/a a il, residente
..... di seguito chiamato/a "concessionario"

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Bagno a Ripoli concede a l'uso della porzione di
terreno demaniale censita al Fg. Part. esclusivamente per la
realizzazione di un programma di valorizzazione della stessa che

prevede attività di natura culturale ricreativa e sportiva, azioni di piccola manutenzione, controllo e vigilanza, finalità sociale e sicurezza, eventuale installazione di una struttura precaria temporanea per il miglior svolgimento delle manifestazioni e/o la somministrazione di alimenti e bevande e utilizzata. La superficie data in concessione è pari a:

-mq. per attività ricreativa e culturale

- mq. per attività di somministrazione (EVENTUALE)

Il concessionario, qualora per motivi organizzativi di uno o più eventi necessiti l'uso di una porzione di area di proprietà comunale più ampia rispetto a quella sopra descritta, dovrà presentare apposita richiesta scritta al Comune di Bagno a Ripoli al momento del perfezionamento del calendario degli eventi, indicando dimensione dell'area aggiuntiva, data ed orario della manifestazione per cui la si richiede.

Art. 2 - Durata

La durata della presente concessione per un periodo compreso tra il 1° Novembre ed il 30 Aprile sarà di tre anni (2024/25-2025/26-2026/27) con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni (2027/28-2028/29), previa verifica e valutazione, dopo il primo anno, a pena di decadenza, della conformità delle attività realizzate rispetto al progetto culturale oggetto dell'aggiudicazione e, dopo il terzo anno, dei risultati conseguiti e della convenienza dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza a proseguire l'assegnazione dello spazio di cui trattasi.

Ogni anno la data di effettivo inizio dell'attività anche per quanto riguarda i campi da gioco e/o sportivi dovrà essere comunicata

direttamente al Settore Suap entro il suo inizio.

Art. 3. - Programma culturale/ricreativo e lavorativo, manutenzione dell'area.

Quale parte integrante alla concessione, regolata dal presente atto, il concessionario si impegna, coerentemente con l' offerta tecnica presentata, a proprie spese, a:

- organizzare e svolgere un programma di eventi culturali ricreativi e sportivi volti a incentivare momenti di socializzazione, fruizione culturale e ricreativa a favore della Comunità;
- effettuare la manutenzione ordinaria dell'area di proprietà comunale oggetto del presente atto, nonché attività di vigilanza e pulizia della stessa.

Un massimo di n. 6 serate, per ciascuna località, potrà essere utilizzato per ospitare eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale previo accordo con il gestore.

Nel caso in cui il programma di eventi e manifestazioni preveda spettacoli ed attività musicali e/o che comunque generino rumore, il concessionario dovrà presentare debita richiesta, così come previsto dall'art. 10 paragrafo 10.2 del Regolamento Comunale delle attività rumorose, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 20. 12. 2011.

Qualora sia prevista attività di somministrazione alimenti e bevande, il concessionario dovrà presentare denuncia inizio attività, per somministrazione temporanea alimenti e bevande e notifica sanitaria.

Art. 4 – Struttura temporanea

La struttura temporanea realizzata a spese del concessionario al fine di permettere l'erogazione di servizi accessori connessi con l'attività deve essere conforme a quanto presentato in sede di gara e dovrà conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 14 del "Regolamento per l'installazione dei Chioschi" approvato con Delibera CC n.38/2016.

Fermo restando la possibilità, sempreché ne sussistano i presupposti nei termini di legge, di rendere stabili le strutture già installate nel periodo estivo, una nuova struttura potrà essere mantenuta per un periodo non superiore a 180 giorni all'anno, comunque compreso fra Novembre e Aprile.

Qualsiasi modifica, innovazione, miglioria o addizione rispetto al progetto presentato in fase di bando non potrà essere effettuata, senza preventiva comunicazione e senza preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale. E' fatto divieto, nell'ambito della gestione dell'attività della struttura precaria, di collocare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco.

Nel caso in cui sia previsto mantenere tale struttura per un periodo superiore a 120 giorni nell'anno solare, è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione paesaggistica.

Relativamente alle strutture temporanee e attrezzature utilizzate (anche temporanee) restano a carico del Concessionario tutti gli obblighi relativi alla corretta esecuzione degli impianti da realizzarsi in conformità alla normativa vigente in materia. In particolare il Concessionario, annualmente e prima dell'inizio dell'attività, dovrà

presentare le dichiarazioni di conformità , da redigere da Impresa abilitata ai sensi del DM 37/08, relativamente agli impianti elettrici installati da allacciare alle forniture elettriche indicate all'art. 5 messe a disposizione dal Comune per un potenza massima disponibile di 8 KW trifasi + neutro.

Il concessionario deve rimuovere a sue spese la struttura temporanea, e, in caso di inadempienza, il Comune ne diventerà automaticamente proprietario a titolo gratuito, o comunque provvederà allo smontaggio della struttura a spese del concessionario, riservandosi di incamerare l'intera polizza fidejussoria a titolo di risarcimento e sanzione.

Il concessionario dovrà produrre idonea documentazione che dimostri l'avvenuto svuotamento delle fosse biologiche.

Art. 5 - Obblighi delle parti

Sono a carico del Comune gli allacci necessari per la fornitura di energia elettrica, acqua corrente e scarichi.

Sono a carico del concessionario:

- l'acquisizione di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività, con particolare riguardo all'autorizzazione di pubblico spettacolo, alla concessione di suolo pubblico e all'autorizzazione in materia di inquinamento acustico;

- l'allestimento e la messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie all'utilizzazione pubblica degli spazi, fermo restando gli obblighi di cui al punto precedente. Gli allestimenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, dovranno essere rispettosi e consoni al contesto ambientale e architettonico e dovranno rispettare le indicazioni del

Comune di Bagno a Ripoli e della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici relative al posizionamento, forme, colori, dimensioni e proporzioni delle strutture allestite nonché a strutture o procedure operative di mitigazione acustica;

- la trasmissione della programmazione culturale, ricreativa e sportiva mensile al Settore Suap-Sviluppo Economico, beni ed Attività Culturali;

- la completa organizzazione e gestione del programma presentato senza alcun onere per l'amministrazione;

- la pulizia e la manutenzione giornaliera degli spazi concessi e direttamente interessati dagli allestimenti;

- l'osservanza delle norme sull'ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela ambientale e il rispetto dei limiti di emissione sonora

- la redazione dell'apposito piano di sicurezza e la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione che dovrà essere comunicato all'Amministrazione comunale:

- il rispetto delle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche e l'adozione di misure adeguate per assicurare la fruibilità degli spazi da parte di cittadini diversamente abili;

- la custodia dei luoghi;

- il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;

- il rispetto delle norme vigenti in materia di esercizio del commercio e somministrazione alimenti e bevande, igienico-sanitarie e fiscali;

- il personale di vigilanza o servizio d'ordine per il controllo del rispetto delle normative durante lo svolgimento dell'attività;

- la fornitura e messa in opera di n.2 servizi igienici chimici di cui 1 per portatori di handicap aperti al pubblico di servizio alla struttura (apertura, chiusura, fornitura delle dotazioni igieniche e pulizia) garantendone la fruizione anche a coloro che non sono clienti, così come previsto dalla Norma Italiana UNIEN 16194. In alternativa potranno essere trasmessi accordi con locali pubblici limitrofi all'area che consentano l'utilizzo dei servizi igienici;

- il pagamento di oneri, tariffe, tasse, contributi, canoni, corrispettivi e tributi locali, in particolare canone unico patrimoniale, nella misura stabilita dai Regolamenti vigenti al momento della sottoscrizione della concessione-contratto;

- gli oneri per la realizzazione della struttura precaria, gli oneri relativi alla svuotatura regolare dei pozzetti, le spese per i consumi di acqua e energia elettrica, le spese connesse alla iscrizione temporanea tari e le spese connesse a eventuali modifiche e/o adeguamenti dell'area in relazione ai bisogni del progetto presentato.

La responsabilità civile è a carico dell'aggiudicatario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

L'assegnatario esonera espressamente il Comune di Bagno a Ripoli da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei manufatti, attrezzature, automezzi e quant'altro presente all'interno dell'area oggetto di concessione; esonera altresì l'Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli eventi e le fasi di montaggio/smontaggio, da sanzioni e quant'altro

potesse derivarle per qualsiasi ragione.

Art. 6 - Fideiussione

Il Concessionario provvede a stipulare, entro due mesi dalla sottoscrizione della presente concessione – contratto, polizza fideiussoria o bancaria del valore di euro 2.000,00 (duemila/00), che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione – contratto. In caso di escussione della fideiussione, da parte del Comune, il Concessionario si impegna a reintegrarla entro trenta giorni. La mancata stipula entro i termini è causa di risoluzione della concessione – contratto. Il mancato reintegro entro i termini è causa di risoluzione della concessione – contratto.

Art. 7 - Risoluzione

La concessione - contratto è risolta di diritto ed il Comune procederà all'immediata revoca della concessione nei seguenti casi:

- qualora il concessionario usi l' area concessa con finalità diverse rispetto a quelle previste dal presenta bando e contenute nella offerta tecnica presentata;
- qualora il concessionario non rispetti in parte e/o in toto quanto previsto dall'offerta tecnica presentata
- qualora il concessionario faccia uso dell'area concessa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza attenersi alla normativa, ai regolamenti e agli atti amministrativi in materia di orario;
- qualora il concessionario ceda a terzi la concessione, a qualsiasi

titolo;

- Per mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, del canone, dei tributi, degli oneri accessori e delle tariffe dovuti;

- Per mancata stipula della fideiussione entro i termini contrattuali previsti;

- Per mancato reintegro della fideiussione entro i termini contrattuali previsti.

- Per mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'Avviso, nella concessione contratto, per motivi di pubblico interesse o per cause di forza maggiore.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente atto e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti nel rispetto della normativa vigente. I dati raccolti saranno trattati in conformità al GDPR, General Data Protection Regulation del 25 maggio 2018 n. 2016/679 in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie di dati personali.

Art. 9 - Oneri contrattuali

Gli oneri contrattuali e fiscali, inerenti la stipula della presente concessione – contratto, sono a totale carico del concessionario.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine al presente atto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, come da risoluzione del Ministero delle Finanze 128/E del 1996, in quanto il 2% del valore del contratto risulta inferiore alla tassa minima di registrazione, da valere e tenere alla pari di un pubblico strumento e sarà registrato in caso d'uso nei modi di legge con le relative spese a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Il presente contratto è redatto in unico originale ed è composto da n.10 (dieci) pagine, in carta resa legale.

IL CONCEDENTE COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

f.to Arch. Antonino Gandolfo

IL CONCESSIONARIO

f.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa